



ALL.1 CIRC. 132 AVV. 82

Regolamento assenze e relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009)

deliberato dal Collegio dei docenti in data 17 dicembre 2013

Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di **almeno** tre quarti dell'orario annuale personalizzato, in base all' art.14 comma 7 del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione).

La validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Il monte ore di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti (per la Secondaria di II grado: DPR 87/10 per gli istituti professionali, DPR 88/10 per gli istituti tecnici) più eventuali altre attività, deliberate dalle istituzioni scolastiche in applicazione degli art. 8 e 9 del Regolamento sulla autonomia scolastica (DPR 275/99), che rientrano tra quelle oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

classi	n.ore settiman.	n.ore annuali	n.minimo di ore di frequenza	n. massimo di ore di assenza –vedi anche art.7
Istituto tecnico, professionale, IFP	32	1056	792	264
Per chi non si avvale dell'insegnamento IRC	31	1023	767	256
Istituto professionale : solo classi quinte	30	990	743	247
Per chi non si avvale dell'insegnamento IRC	29	957	718	239

Nei casi di alunni ammessi al progetto "Scuola in ospedale" o avviati a percorsi individuali di recupero si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Art. 3

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle **ore giornaliere effettive**:

- - entrate in ritardo



- - uscite in anticipo
- - assenze per malattia
- - assenze per motivi famigliari
- - assenze durante l'alternanza
- - astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'Istituto
- - non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate
- - non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari
- - assenze ad attività organizzate dalla scuola in orario extracurricolare a cui l'alunno si sia espressamente iscritto

Art. 4

Non sono computate come ore di assenza:

- - la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe ecc.) e/o a cui la scuola aderisce.
- - la partecipazione a percorsi di alternanza scuola lavoro
- - la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi

Art. 5- deroghe

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Il **consiglio di classe verifica**, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni ministeriali, se: il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano **assenze continuative** che **possono consentire** di derogare ai limiti sopra riportati:

- - assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- - assenze di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- - assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- - lutto nella stretta cerchia familiare fino a un massimo di 5 giorni;
- - assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;

Tali deroghe devono comunque comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica e sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 6

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di **almeno** tre quarti dell'orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all'art. 2 comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.



Art.7 - precisazioni del Collegio Docenti

1. Si considera regolare la frequenza fino ad un numero di 64 ore di assenza (circa 12 giorni) per tutte le classi. Le classi quarte e quinte possono utilizzare ulteriori due giorni per l'orientamento in uscita.
2. La frequenza irregolare (oltre 64 ore), conteggiata in sede di scrutinio finale, comporta l'attribuzione del 6 in condotta.
 - a. Il C.d.C., con decisione unanime, può derogare da tale regola in virtù di certificati medici, documentazioni comprovate o motivazioni valide. Tale decisione andrà verbalizzata in modo accurato e preciso.
3. Nei casi di entrata in ritardo (tolleranza di 3 minuti sull'orologio della portineria), **NON**
 - a. causata da reali e verificati problemi di trasporto pubblico, l'alunno aspetta in portineria l'inizio dell'ora successiva, quando sarà ammesso in classe.
4. Le entrate in ritardo o le uscite anticipate vengono conteggiate in termini di ore.

Appendice Normativa

- L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

*Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per **casi eccezionali**, analogamente a quanto previsto per il primo motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".*

- l'art. 11 del DPR 122/2009 prevede: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse".

Art. 5 comma 1 b) del DPR 86/2010 "l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica;

Art. 74 comma 3 del D Lgs. 297/94. "Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni"

Art. 3 comma 1 DPR 249/98 "Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio".